

RUBRICA LEGISLATIVA *

1. Massime e sentenze segnalate.
2. Attività legislativa.

1. - Massime e sentenze

Contratti agrari - Tutela a favore dell'erede coltivatore - Giustificazione.

L'art. 49 della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari prevede una speciale tutela a favore dell'erede che ha coltivato e continua a coltivare il fondo nei confronti di altri eredi. La giustificazione risiede nel fatto che non si tratta di un privilegio nei confronti di altri coeredi, bensì nella tutela dell'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa produttiva.

Corte Cost. ordinanza n. 597, 12-31 maggio 1988.

Considerato che i due giudizi, attinendo a questioni in parte identiche e in parte connesse, devono essere riuniti;

che la ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva;

che, vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che, pur imprenditori a titolo principale -- ai sensi dell'art. 12 della legge 12 maggio 1975, n. 153 -- o coltivatori diretti, non hanno coltivato o non continuano a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella misura da essi conseguita) né in una soppressione dell'iniziativa economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti;

che la stessa norma non dispone né potrebbe disporre alcun esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso fra i coeredi, tanto più che il rapporto di affitto così instaurato comporta comunque un prezzo che l'imprenditore agricolo paga agli altri coeredi e che costituisce l'utilità alternativa al diretto godimento del fondo;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 risultano manifestamente infondate;

* Questa rubrica è curata dal Dr. Antonio Aggio, R.c. presso il Dipartimento Economico Estimativo Agrario e Forestale dell'Università di Firenze.

considerato altresì che l'ordinanza di rimessione del 4 luglio 1984 (R.O. n. 1181/84) non chiarisce se i reclamanti il diritto di ripresa possiedono i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge n. 203 del 1982 per l'esercizio di tale diritto e, quindi, se la fattispecie concreta non possa essere definita dal giudice *a quo* indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della stessa norma di legge;

cbe, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, risulta manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale *riuniti* i giudizi,

- a) *dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (« Norme sui contratti agrari »), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria - con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);
- b) *dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria - con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).

Edilizia e urbanistica - Pertinenze di fondo rustico - Distinzione con edificio urbano - Proprietà fondiaria e urbana - Diversa protezione costituzionale.

Le pertinenze di fondi rustici comuni ad opere edilizie non sono omogenee sotto il profilo edilizio od urbanistico, e pertanto non possono essere comparate tra loro.

Ne consegue che fra proprietà fondiaria ed urbana viene meno la possibilità di configurare le medesime lesioni della proprietà o la medesima protezione costituzionale.

Corte Cost. ordinanza n. 903, 7-26 luglio 1988.

Ritenuto che il Pretore di Sannicandro Garganico, nel procedimento penale a carico di La Piscopia Vincenzo, imputato del reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito, senza concessione edilizia, su un fondo rustico, lavori consistenti nella costruzione di un manufatto in blocchi di tufo di mq. 51 circa, adibito a deposito di attrezzi agricoli per la coltivazione del fondo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1987, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., degli artt. 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9; convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, assoggettano a regime di concessione edilizia, anziché di autorizzazione gratuita, come è invece previsto per le pertinenze al servizio di edifici già esistenti, le opere costituenti

pertinenze al servizio di fondi rustici, così determinando: una irragionevole disparità di trattamento tra entità omogenee, quali sono le pertinenze degli edifici urbani e dei fondi rustici; una illegittima compressione delle facoltà di godimento dei fondi rustici; una imposizione, sui fondi stessi, di vincoli non coordinati agli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione;

considerato che non ricorrono, nella specie, le ragioni che hanno indotto questa Corte, con l'ordinanza n. 8 del 1988, a dichiarare manifestamente inammissibile analoga questione: mentre allora era impugnato l'art. 7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, come sopra convertito, senza considerarsi che la liceità degli interventi edilizi su aree nude, siano esse urbane e rustiche, deve essere valutata non già alla stregua del suddetto art. 7, lett. a), concernente le pertinenze di edifici preesistenti, siano essi urbani o rurali, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10 del 1977, la questione ora prospettata coinvolge anche quest'ultima disposizione;

che il giudice *a quo* posrula la previsione, da parte della normativa impugnata, di un diverso trattamento dei fondi urbani e dei fondi rustici, e loro pertinenze, laddove la prevista diversità di trattamento sussiste tra opere costituenti pertinenza di edificio preesistente, urbano o rurale, (alle quali è applicabile il regime di autorizzazione gratuita in base al citato art. 7, lett. a), ed opere edilizie non corredate ad edifici preesistenti, bensì ad aree inedificate, urbane o rustiche, (sottoposte al regime concessorio secondo i criteri generali di cui all'art. 1 della legge n. 10 del 1977);

che le due situazioni diversamente regolate sono innegabilmente non omogenee sotto il profilo edilizio e urbanistico, altro essendo il caso di un incremento edile arrecato, come la pertinenza, a un edificio che preesiste e quindi già configura trasformazione del territorio, rispetto al caso (qui in esame) di un'opera costituente essa stessa modificazione originaria del territorio considerato come area nuda;

che, pertanto, difettano i presupposti per un'utile comparazione ai fini dell'art. 3, comma primo, Cost., sicché la censura svolta in riferimento a tale parametro è manifestamente infondata;

che del pari sono manifestamente infondate le censure riferite agli artt. 42 e 44 Cost. poiché, una volta escluso, secondo quanto dianzi detto, che ricorra una diversità di trattamento fra proprietà urbana e proprietà fondiaria, viene meno la possibilità stessa di configurare le dedotte lesioni della proprietà fondiaria o della protezione costituzionale di essa.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale *dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro Garicano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Espropriazione per pubblica utilità - Contratti agrari - Indennità di espropriazione superiore al valore venale del bene.

Espropriazione per P.U. - Norme dichiarate incostituzionali e tuttora applicabili.

Caratteri distintivi tra legge fondamentale e legge ex art. 17, N. 865 del 1971 - Diversità dei criteri di stima - Limite dell'indennizzo al valore venale.

Qualora l'espropriazione per p.u. concerna terreni coltivati da fittavolo, mezzadro, colono, le maggiorazioni previste per questi imprenditori costretti ad abbandonare il fondo renderebbero l'indennità di espropriazione superiori al valore venale del bene espropriato.

Le varie norme dichiarate incostituzionali sono tuttora applicabili nella espropriazione di aree con destinazione agricola, tenendo presente che la legge fondamentale (legge 25 giugno 1865, n. 2359) non era stata abrogata, ma solo derogata.

Il carattere distintivo sull'indennizzo della legge fondamentale è quello della sua unicità, mentre secondo la legislazione dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971 il titolare di un contratto agrario è autonomamente legittimato alla percezione della indennità di espropriazione, che deve essere detratta da quella spettante al proprietario.

La stima dell'indennità di espropriazione dovuta direttamente al coltivatore deve essere calcolata nel limite massimo del valore dell'indennità di espropriazione del fondo medesimo, poiché non è ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di là del valore venale del fondo.

Cort. Cost. 26 ottobre-9 novembre 1988, n. 1022.

Omissis - Diritto

2. Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma (così come mod. dal d.l. 2 maggio 1974, n. 115 e della successiva l. 28 gennaio 1977, n. 10) e 17, secondo comma della l. 22 ottobre 1971, n. 865, i quali prevedono, rispettivamente, che il proprietario espropriando ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento all'indennità provvisoria determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 e che, ove l'espropriazione riguardi un terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonarlo, a costui deve essere corrisposta un'indennità aggiuntiva pari a quella spettante al proprietario a norma dell'art. 16. Tali norme, in quanto tuttora applicabili alle procedure espropriative di terreni a destinazione edificatoria, secondo l'ordinanza di rimessione contrasterebbero con l'art. 42 Cost.: infatti le « maggiorazioni » da esse previste, dovendo essere calcolate su indennità di espropriazione da liquidarsi — dopo le declaratorie d'illegittimità costituzionale pronunciate con le sentenze 30 gennaio 1980, n. 5 e 21 luglio 1983, n. 223 — in base alla l. 25 giugno 1865, n. 2359, renderebbero l'importo complessivo delle indennità di espropriazione di gran lunga superiore al valore del bene espropriato.

3. All'esame di tali questioni vanno premesse le seguenti considerazioni.

L'art. 16 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977, n. 10) ha previsto l'istituzione di commissioni provinciali aventi il compito di stabilire (entro il 31 gennaio di ogni anno), nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate dall'I.S.T.A.T., il valore agricolo medio, per il precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i

tipi di coltura effettivamente praticati. L'indennità di espropriazione, secondo quanto disposto dai commi quinto, sesto e settimo di detto art. 16, per le aree esterne ai centri edificati, doveva essere commisurata al valore agricolo medio anzi detto, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area di espropriazione. Per le aree comprese nei centri edificati invece, l'indennità di espropriazione doveva essere commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricadeva l'area da espropriare, coprisse una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione agraria stessa, moltiplicata per determinati coefficienti.

Tali criteri di calcolo delle indennità di espropriazione - originariamente applicabili alle sole espropriazioni d'immobili disposte per le finalità indicate dall'art. 9 della l. n. 865 del 1971 - furono estesi dalla l. 27 giugno 1974, n. 247 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

Questa Corte, peraltro, con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, dichiarò l'illegittimità costituzionale dei commi quinto, sesto e settimo della l. n. 865 del 1971, come modificati dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

A seguito di tale pronuncia, la l. 29 luglio 1980, n. 385, stabilì che le indennità di espropriazione, già regolate dalle disposizioni dichiarate illegittime, fossero provvisoriamente liquidate secondo i criteri previsti dalla l. n. 865 del 1971, come modificati dalla l. n. 10 del 1977, salvo il conguaglio che sarebbe stato stabilito da apposita legge, da emanarsi entro un anno (termine poi prorogato dal d.l. 29 maggio 1982, n. 298, conv. nella l. 29 luglio 1982, n. 481 e dalla l. 23 dicembre 1982, n. 943).

Anche queste norme, però, furono poi dichiarate illegittime perché in contrasto con gli artt. 42 e 136 della Costituzione (Corte cost. 21 luglio 1983, n. 223).

Va infine precisato che, in relazione alle anzi dette declaratorie d'illegittimità costituzionale, costituisce ormai *ius receptum* - secondo quanto emerge dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenza 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984 n. 231) e dal costante indirizzo della Corte di Cassazione - che esse riguardano solo i criteri di determinazione delle indennità per le aree con destinazione edificatoria.

Le norme in discorso sono, pertanto, tuttora applicabili all'espropriazione di aree con destinazione agricola, in relazione alle quali non è stato riconosciuto sussistente alcun profilo d'incostituzionalità, stante il collegamento della liquidazione dell'indennità con le effettive caratteristiche e con la destinazione economica del bene.

È parimenti *ius receptum* che per le aree a destinazione edificatoria, in conseguenza delle declaratorie d'illegittimità costituzionale della normativa su riferita, l'indennità deve essere liquidata - in mancanza di una disciplina sostitutiva delle norme caducate - sulla base del valore venale o di scambio del bene, ai sensi dell'art. 39 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, che non era stata abrogata, ma solo derogata dalla l. n. 865 del 1971. In particolare, l'indennità va liquidata in base alla normativa generale della l. n. 2359 del 1865 anche riguardo alle espropriazioni di aree edificabili per l'attuazione di piani di edilizia economica e popolare, disposte ai sensi della l. n. 865 del 1971: infatti l'art. 39 di quest'ultima legge - che aveva espressamente abrogato le norme speciali in materia di espropriazione per la realizzazione dei piani di edilizia residenziale pubblica (art. 12 l. 18 aprile 1962, n. 167, mod. dall'art. 1 della l. 21 luglio 1965, n. 904), che rendevano applicabili a tali espropriazioni i criteri d'indennizzo previsti dall'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892 - non è stato toccato dalle su dette declaratorie d'illegittimità costituzionale. Ne consegue che, per l'abrogazione operata dall'art. 39 cit., anche tali espropriazioni finiscono con l'essere regolate, quanto ai criteri di liquidazione delle indennità, dalla disciplina generale della l. n. 2359 del 1865.

4. Il quadro giurisprudenziale e normativo ora disegnato consente di precisare il contenuto « attuale » della disciplina della l. n. 2359 del 1865, per i riflessi che su essa possono esplicitare i relitti ancora vigenti - in tema di espropriazione di aree edificatorie - della l. n. 865 del 1971 (artt. 12 e 17); che, come si è già detto, non sono stati caducati dalle ricordate dichiarazioni di illegittimità costituzionale.

L'indennizzo dell'espropriato, che è costituzionalmente garantito (art. 42, terzo comma Cost.) e che si configura come presupposto di legittimità del provvedimento di espropriazione (cfr. art. 48 l. n. 2359 del 1865), deve assumere il carattere di un serio ristoro (sentt. n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 cit.); esso si pone, alla stregua della ripresa di operatività della l. n. 2359 del 1865, come diritto dell'espropriato al valore venale o di scambio del bene (art. 39 l. n. 2359 cit.).

All'ammontare, in tal senso determinato, va aggiunto, ove ricorrono le circostanze previste dagli artt. 64 e segg. di questa legge, l'indennizzo per occupazione temporanea; circostanza che, secondo un accenno dell'ordinanza di rimessione, sembrerebbe ricorrere nella fattispecie, ma che non spetta a questa Corte di acclarare, non essendo, tra l'altro, compresa nelle ipotesi alle quali si riferiscono le norme sospettate di illegittimità costituzionale.

5. Com'è noto, carattere distintivo dell'indennità di espropriazione, nel sistema « puro » della l. n. 2359 del 1865, è quello della sua unicità. Anche se sull'immobile coesistono, insieme con il diritto del proprietario, diritti di altri soggetti (ad es., usufrutto, uso, servitù, dominio diretto), l'indennità, nei detti limiti massimi del valore di scambio, è unica e spetta esclusivamente al proprietario (art. 27, primo comma). Fa eccezione l'ipotesi di enfiteusi, nella quale « l'indennità sarà accettata o pattuita, anziché dal proprietario, dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo » (art. 27, secondo comma).

« Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta » (art. 52, secondo comma, l. cit.).

In questa posizione si trovavano originariamente anche i conduttori degli immobili oggetto di espropriazione, immobili che l'art. 27 l. n. 2359 del 1865 designa, nel primo comma, come « fondi » e, nel terzo, come « stabili »; termini che sono manifestamente comprensivi sia dei beni immobili urbani che di quelli rustici.

La questione, sulla quale è chiamata a decidere la Corte, comporta che sia esaminata in primo luogo la posizione di questi soggetti, titolari di rapporti obbligatori insieme con il proprietario del fondo, del quale sono coltivatori (fittavolo, mezzadro, colono o partecipante). La censura di illegittimità, per violazione del terzo comma dell'art. 42 Cost., si riferisce, infatti, fra l'altro, al secondo comma dell'art. 17 l. n. 865 del 1971, nel caso in cui intervenga cessione volontaria del fondo; secondo l'ordinanza di rimessione, se si dovesse riconoscere all'espropriato un indennizzo pari al valore venale o di scambio, sulla base del quale deve essere ulteriormente commisurata l'indennità aggiuntiva attribuita ai sopra detti coltivatori, si verrebbe a determinare un indennizzo « estremamente superiore al valore venale del fondo », con la conseguente incostituzionalità della disciplina.

Chiarita, in generale, l'attuale posizione del proprietario circa l'indennizzo - ed a parte il problema della maggiorazione ad esso spettante in base al primo comma degli artt. 12 e 17 l. n. 865 del 1971, in caso di cessione volontaria di fondo edificatorio, che sarà esaminato in seguito - è da vedere come vi incida la posizione dei su menzionati titolari di rapporti obbligatori.

È al riguardo tuttora operante l'art. 17, secondo, terzo e quarto comma della l. n. 865, del 1971, che non è stato toccato dalle più volte menzionate declaratorie di illegittimità costituzionale.

Da questa norma si ricavano tre principi:

- 1) il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo coltivato, sono titolari (cfr. Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262) di uno specifico diritto all'indennità di espropriazione, il cui contenuto sarà tra poco precisato;
- 2) essi sono autonomamente legittimati alla percezione di tale indennità e all'azione per conseguirla;
- 3) l'indennità ad essi dovuta è da detrarre da quella spettante al proprietario (cfr. Corte cost. 12 maggio 1988, n. 530, anche se relativa a fattispecie normativa regionale), determinata in base al valore venale del bene espropriato.

La consistenza oggettiva dell'indennizzo dei predetti soggetti è chiaramente desumibile dall'art. 17 terzo comma l. n. 865 cit.: essa consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal primo comma dell'art. 16 - l. 865 cit., corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, anche se si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitati come centri storici.

La norma reca un autonomo riferimento al valore agricolo medio, che le consente di rendere applicabile il criterio anzidetto, indipendentemente dallo specifico richiamo, che pur contiene, all'art. 16. Questo richiamo rafforza la validità e l'operatività del criterio del valore agricolo medio, perché l'art. 16 è un precetto rimasto pienamente operante rispetto ai fondi a destinazione agricola (cfr. Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984, n. 231 cit.).

Ed è indubbio che un fondo, oggetto di contratto di affitto (come si verifica nella fattispecie di cui è causa) o di mezzadria o di colonia, ecc., è *naturaliter* agricolo, anche se inerisce ad area a destinazione edificatoria.

Ha rilevato il Presidente del Consiglio, attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, che della presenza del coltivatore, rilevante per l'ordinamento, non possa non tenersi conto in sede di determinazione del valore venale rappresentante l'indennità di esproprio dovuta al proprietario, posto che la stima non potrebbe, correttamente, essere riferita ad un terreno « considerato libero da vincoli di contratti agrari », nel momento stesso in cui, in base alla legge, l'esistenza del contratto di affitto assume autonomia rilevante sul piano giuridico.

Nel riferire tale esatta considerazione, la Corte osserva che se ne deve spostare l'angolo di incidenza.

Pare più coerente, stante l'autonomia del diritto all'indennizzo del coltivatore (art. 17, ultimo comma, l. 865 cit.), compiere una distinta operazione di determinazione di tale indennizzo, calcolato in base al valore agricolo medio del fondo e dovuto direttamente al coltivatore, ai sensi del terzo comma di quest'ultima norma, nel limite massimo del valore venale del fondo stesso.

Si tratta di una precisazione di carattere non soltanto formale, in quanto risponde meglio alla titolarità del diritto del coltivatore, sancito dalla norma ora richiamata, titolarità ed autonomia rispetto all'indennizzo del proprietario, che non sarebbero poste nella giusta luce qualora il valore agricolo, corrispondente alla perdita determinata dall'« abbandono del terreno », dovesse essere affidato ad una operazione unica, congiunta a quella di determinazione dell'indennizzo del proprietario. Fermo il valore venale del terreno come limite massimo complessivo del prezzo dell'operazione espropriativa, l'autonoma valutazione, entro detto limite, e la diretta corresponsione al coltivatore della somma corrispondente al valore agricolo medio, realizzano, per effetto della lettura congiunta della l. 2359 del 1865 e dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, una deroga al principio innanzi richiamato della unicità dell'indennizzo.

6. È tempo di prendere in esame la posizione del proprietario nell'ipotesi di cessione volontaria; per essa il primo comma dell'art. 12 della l. n. 865 del 1971

prevede una maggiorazione dell'indennità « determinata ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 ».

È da premettere che è fuori discussione la vigenza di tutte queste norme nel caso che si tratti di terreno agricolo; si pone, invece, il problema della disciplina applicabile nella fattispecie di terreno edificatorio.

Nel primo caso, infatti, non essendo operanti le dichiarazioni di illegittimità costituzionale, la normativa della l. n. 865 del 1971 si esplica in tutta la sua pienezza; diversamente si prospetta la questione nel secondo caso (fondo edificatorio), che contrassegna la fattispecie in esame.

Anche il giudice *a quo*, nel formulare la questione, parte dalla constatazione che la sentenza n. 5 del 1980 non ha dichiarato illegittimo l'art. 12 della l. n. 865 del 1971.

In mancanza di tale declaratoria, l'ordinanza reputa che la norma sia tuttora operante, perdendo però l'originario contenuto precettivo in relazione alla sopravvenuta applicabilità, alle espropriazioni di aree a destinazione edificatoria, del criterio di liquidazione dell'indennità di espropriazione costituito dal valore venale del suolo, secondo la previsione della l. n. 2359 del 1865. A parere, del giudice *a quo*, la fattispecie normativa, in precedenza integrata dal richiamo al disposto dell'art. 16 della stessa l. n. 865 del 1971 per la determinazione dell'indennità sulla quale calcolare la maggiorazione massima, ora andrebbe integrata col disposto dell'art. 39 della l. n. 2359 del 1865, il quale commisura l'indennità al valore venale del bene.

Siffatta strutturazione del quadro normativo va peraltro disattesa, essendo in contrasto sia con l'interpretazione letterale che con quella sistematica dell'art. 12 della l. n. 865.

Va preliminarmente rilevato che tale norma, mentre nel suo testo originario prevedeva che « i proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, possono convenire con l'espropriazione la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore del 10 per cento all'indennità provvisoria », nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal d.l. 2 maggio 1974, n. 115 e dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10 dispone che « il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 ».

In tale formulazione viene fatto specifico e vincolante richiamo all'art. 16 quale norma determinativa dei criteri di commisurazione dell'indennità di riferimento per il calcolo della maggiorazione del 50 per cento. Il testuale, esplicito richiamo all'art. 16 non può essere sostituito dall'interprete con il riferimento al criterio di calcolo previsto dall'art. 39 l. n. 2359 del 1865. A differenza di quanto questa Corte ha affermato circa i terreni agricoli ed alle ipotesi in cui debba essere preso in considerazione il valore agricolo del terreno, rispetto alle quali l'art. 16 opera secondo una normativa che conserva intatta la sua efficacia, per i terreni a destinazione edificatoria le ricordate dichiarazioni di incostituzionalità impediscono l'applicabilità di tale disciplina nell'ipotesi di cessione volontaria, per il computo dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario. In tal caso, il legislatore, attraverso il rinvio operato dal primo comma dell'art. 12 l. n. 865, impone un *quantum* indennitario secondo la determinazione prevista nella fattispecie espropriativa tipica dell'art. 16. Venuta meno questa norma rispetto alla determinazione dell'indennizzo per i terreni edificatori, viene a cessare, per la mancanza del supporto della disciplina principale (determinazione dell'indennizzo), il funzionamento della norma dipendente (maggiorazione di questo stesso indennizzo in caso di cessione volontaria). Non è da trascurare, infatti, che l'art. 12 opera in un sistema nel quale l'indennità di espropriazione dei suoli a destinazione edificatoria viene determinata in base a

criteri del tutto differenziati da quello del valore venale del bene; una volta inficiato per detti terreni il criterio determinativo dell'indennizzo, posto dall'art. 16, si priva automaticamente l'art. 12 di un elemento qualificante del suo contenuto precludendo il funzionamento del meccanismo, da esso azionato per determinare la maggiorazione dell'indennizzo stesso.

7. Da quanto precede, emerge l'inaccettabilità dell'interpretazione dell'art. 12 sostenuta nell'ordinanza di rimessione.

Questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa l. n. 865 del 1971, in quanto tale norma, facendo riferimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione dei terreni con destinazione edificatoria all'art. 16 - dichiarato costituzionalmente illegittimo - « non può più trovare applicazione, una volta venuta meno la norma base alla quale si riferiva » (Corte cost. 11 giugno 1980, n. 84).

La vicenda in esame è del tutto omogenea a questa ora ricordata e si ispira a un sicuro orientamento della Corte, relativo alla non operatività di norme strutturalmente e/o funzionalmente collegate, nel caso di invalidazione di una di esse a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale (cfr. al riguardo Corte cost. 26 marzo 1980, n. 42; 7 luglio 1976, n. 164).

Va pertanto affermato che l'art. 12, primo comma, della l. n. 865 del 1971 (concernente la cessione volontaria dell'immobile espropriando) in seguito alle declaratorie d'illegittimità costituzionale anzidette, non è più applicabile all'espropriazione d'immobili con destinazione edificatoria, essendo venuto meno un elemento intrinseco della fattispecie normativa, essenziale al suo funzionamento.

D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo è commisurato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e dall'attitudine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione volontaria da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione nel senso che la spinta della valutazione verso valori più vicini a quelli reali contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene espropriando.

Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore venale o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del suo contenuto. Né è ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di là del valore venale, nel caso di cessione volontaria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, terzo comma, Cost., ma anche perché viene a mancare un interesse del proprietario, costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può, infatti, pretendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica amministrazione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti economici e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262 cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una vendita tra privati.

Per le ragioni sopra esposte, entrambe le questioni sollevate dal giudice *a quo* vanno dichiarate non fondate.

Per questi motivi la Corte Costituzionale *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma e 17, secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (« Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata »), sollevate dal Tribunale di Milano con ordinanza 30 aprile 1987 (R.O. n. 114 del 1988), in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

2. - Attività legislativa

AGRICOLTURA

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34 (in Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 30). - Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che ha modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e il decreto ministeriale 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge del 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune sin dalla campagna 1988-89, ferma restando la competenza in materia delle regioni e delle province autonome; Udito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1989;

Decreta:

ART. 1

Finalità generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1988, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. L'intervento è attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 individuano le zone per le quali l'Italia può essere autorizzata dalla commissione all'esenzione dal regime di ritiro di seminativi dalla produzione.

ART. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati, classificati nelle tre categorie seguenti che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto:

- a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole;
- b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni;
- c) persone giuridiche, anche di diritto pubblico.

Per la concessione dell'aiuto può essere preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola utilizzata.

2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88.

3. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro dei seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se i soggetti di cui alla lettera a) le hanno coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1. I richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) (non proprietari) possono beneficiare dell'aiuto qualora il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui al titolo I, capo 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sulla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Nei casi non contemplati dalla precisata legge la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia nel caso in cui la validità degli atti prodotti sia inferiore a quella dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario.

Le regioni e le province autonome corrispondono l'aiuto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in caso contrario, al proprietario.

4. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di rescissione dell'impegno, il beneficiario deve presentare domanda allo stesso ufficio al quale ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento n. 1272/88. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti vengono trasmessi al successore fino al compimento di almeno un triennio. Il versamento del premio per il restante periodo è in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.

ART. 3

Seminativi oggetto di ritiro

1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione 83/461/CEE della commissione, escluse le terre cui al punto D/21 e le terre

di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 30 aprile 1988.

2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.

3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20 per cento di quella aziendale investita a seminativi al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore ad un ettaro.

4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende più particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro.

5. Se la superficie da ritirare è interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e sempreché la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

ART. 4

Destinazione delle terre

1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:

PARTE I

a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e rigiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;

b) utilizzazioni a scopi non agricoli, escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali, agrituristiche e sportive;

c) messa a riposo, con possibilità di rotazione;

d) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;

e) produzione di lenticchie, ceci e vecce.

2. Le utilizzazioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee.

3. I beneficiari (non proprietari) alle lettere b) e c) dell'art. 2, in caso di destinazione, dei terreni ritirati ad imboschimento o ad utilizzazioni non agricole, devono ottenere il consenso scritto dei proprietari delle rispettive aziende. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e le province autonome possono stabilire in proposito obblighi supplementari.

4. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilità o casi di forza maggiore.

ART. 5

Importo dell'aiuto

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.

2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato:

Aziende della pianura padano-veneta	550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268)	440 ECU
Azienda di collina non svantaggiata	400 ECU
Aziende di collina svantaggiata (art. 3, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 75/268)	380 ECU
Aziende di montagna (art. 3, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 75/268)	380 ECU

L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 4.

3. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, l'importo del premio viene adattato come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88.

4. L'Amministrazione centrale, le regioni e le province autonome delimiteranno aree preferenziali nelle quali, contestualmente all'abbandono della produzione di seminativi marginali, allo scopo di determinare il miglioramento economico delle aziende agricole nonché la più razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del paesaggio, saranno incentivati in particolare la forestazione, il pascolo estensivo, l'agriturismo e lo sviluppo rurale. Le aree preferenziali comprenderanno anche zone protette (parchi, riserve, oasi naturali) al fine di estendere l'azione di ricostruzione degli ambienti naturali e, quindi, il riequilibrio degli ecosistemi.

5. Allo scopo di incentivare l'imboschimento di seminativi ritirati dalla produzione, l'aiuto di cui al primo comma è cumulabile con aiuti nazionali e con quelli comunitari di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 797/85.

6. Le regioni e le province autonome determinano le riduzioni di cui al comma 3 e le modalità di corresponsione dell'aiuto.

7. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per eventuali esigenze di bilancio.

ART. 6

Corresponsabilità

I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi, sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione verranno determinate con successivo provvedimento.

ART. 7

Domanda di aiuto

1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 5, il richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve presentare ai competenti uffici delle regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle indicazioni dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto.

2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome entro e non oltre la data del 31 marzo 1989.

3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando al competente ufficio, che ha ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto, entro la stessa data di scadenza, di cui al comma precedente.

ART. 8

Controlli

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno assunto dai beneficiari, ai sensi dell'art. 5, primo comma del presente decreto, le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano un controllo sistematico sulle aziende.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati ogni anno secondo le modalità prescritte dall'art. 14, paragrafo 3, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 su un numero di aziende non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle aziende beneficiarie.

3. Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentatività del campione in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti effettuati. Per ciascun controllo deve essere redatto un rapporto particolareggiato, utilizzando il modello n. 5.

4. Dei casi di accertata, grave, irregolarità viene data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i previsti adempimenti in sede comunitaria.

5. Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di controllo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, di attuazione della direttiva CEE n. 77/435.

ART. 9

Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne il caso di forza maggiore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, citata nelle premesse.

Art. 10

Comunicazioni

Le regioni e le province autonome inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 1094/88, nonché entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi richiesti dall'art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.

(Sono omessi gli allegati)

APICOLTURA

BASILICATA - Legge Regionale 7 novembre 1988. (Boll. Uff. 11 novembre, n. 45). - *Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, su interventi a favore dell'apicoltura.*

EMILIA ROMAGNA - Legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35, (Boll. Uff. 29 agosto, n. 76) - *Tutela e sviluppo dell'apicoltura.*

LAZIO - Legge Regionale 21 novembre 1988, n. 34 (Boll. Uff. 10 dicembre, n. 34) - *Norme per l'incremento e il potenziamento dell'apicoltura laziale.*

AGRITURISMO

CALABRIA - Legge Regionale 7 settembre 1988, n. 22, (Boll. Uff. 15 settembre, n. 40) - *Promozione e sviluppo dell'agricoltura in Calabria.*

ASSOCIAZIONISMO

LAZIO - Legge Regionale 3 giugno 1988, n. 29, (Boll. Uff. 20 giugno, n. 17) - *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, concernente: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674.*

LIGURIA - Legge Regionale 26 luglio 1988, n. 36, (Boll. Uff. 17 agosto) - *Contributi per l'associazione dei produttori agricoli.*

LOMBARDIA - Legge Regionale 29 agosto 1988, n. 44, (Boll. Uff. 3 settembre, n. 35) - *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97, concernente « Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli nella Regione Lombardia ».*

BONIFICA

SARDEGNA - Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 27, (Boll. Uff. 29 luglio, n. 28) - *Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, concernente « Riordinamento dei consorzi di bonifica ».*

LAZIO - Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 53, (Boll. Uff. 20 settembre) - *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente « Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica ».*

CATASTO

CIRCOLARE N. 11

Ministero delle Finanze, Roma 24.12.1988 - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Oggetto: Disposizioni integrative alla circolare n. 2/88.

Premessa

Le circolari nn. 8/87, 2/88 e l'Istruzione di servizio sul rilievo d'aggiornamento, emanate da questa Direzione Generale nel corso degli anni 1987/1988, costituiscono, insieme al D.P.R. 650 del 1972, l'ossatura portante della nuova normativa afferente la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.

I diversi incontri preparatori tenuti con gli Uffici Tecnici Erariali dipendenti e con gli Ordini Professionali hanno messo in luce gli aspetti peculiari della nuova normativa, definendo le attività e le competenze professionali specifiche dell'utenza tecnica estrna all'Aministrazione oltre che i compiti, le attività organizzative e le incombenze tecnico-operative del personale interno dell'Istituto.

In tale modo si sono voluti ribadire e codificare i concetti di professionalità e responsabilità tecnica, propri di chi redige l'atto di aggiornamento geometrico e di chi, per compito istituzionale, deve conservare e pubblicare l'atto stesso, nell'ottica di una gestione informatizzata dell'archivio catastale.

Con la presente circolare vengono ad essere impartite alcune disposizioni transitive o integrative, oltre ad essere forniti chiarimenti procedurali ed organizzativi necessari per una giusta e coernte applicazione dlla nuova normativa.

Circolare 2/1987

Tale circolare ha definito le modalità operative interne atte alla individuazione dei punti fiduciali, prioritariamente da eseguire sui fogli di mappa soggetti ad una dinamica azione di aggiornamento, oltre che alla creazione dei relativi archivi magnetici su personal computer.

Si è più volte ribadito l'aspetto utilizzativo di tali punti quali elementi di appoggio delle misure inerenti gli atti di aggiornamento ed in particolare di elementi intrinseci del rilievo, da considerare in maniera avulsa dal contesto cartografico. In tal modo si è voluto scindere l'azione di rilievo per la predisposizione dell'atto di aggiornamento geometrico, conseguibile anche in un contesto locale (cioè nella maglia dei punti fiduciali che contengono l'oggetto dell'aggiornamento), da quella di inqua-

drammento nel più ampio aspetto cartografico, demandando tale attività all'amministrazione, alla quale spetta di diritto in qualità di Organo cartografico ufficiale dello Stato.

L'aggiornamento della conformazione della maglia dei punti fiduciali in regime di applicazione della nuova normativa

In base alle disposizioni impartite dalla circolare n. 2/87, la fase di individuazione ed evidenziazione dei punti fiduciali è stata condotta sui soli fogli o porzione di fogli ritenuti prioritari. Per la restante parte del patrimonio cartografico gli Uffici Tecnici Erariali dovranno allestire, nell'ambito della sala visura, un servizio di pronta individuazione dei punti fiduciali per i fogli interessati da atti geometrici di aggiornamento. A tale struttura deve essere demandato anche il compito di sostituire i punti fiduciali già predisposti dall'Ufficio senza sopralluogo, con altri di nuova costituzione, sulla base dei suggerimenti forniti dai tecnici professionisti esterni, frutto delle verifiche direttamente svolte o delle conoscenze di luoghi sui quali si opera. È altresì auspicabile che tali suggerimenti pervengano dall'utenza tecnica esterna all'atto della richiesta della documentazione catastale necessaria alla predisposizione dell'atto di aggiornamento, di modo che, il successivo rilascio di tale documentazione contenga punti fiduciali concordati, verificati nell'esistenza in loco e, quindi, direttamente utilizzabili in fase di rilievo.

Le variazioni riflettenti l'individuazione dei punti fiduciali (annullamento o loro sostituzione con quelli di nuova individuazione) devono essere sollecitamente operate sia su copione di visura che nella tabella dei punti fiduciali, in modo da conservare omogeneità di situazione tra foglio di mappa e archivio magnetico.

Tali punti, una volta definiti su richiesta o utilizzati in un atto di aggiornamento, dovranno essere rappresentati a penna rossa sul copione di visura in modo che risultino, da quel momento, non più modificabili o sostituibili.

Nel caso che gli Uffici siano impossibilitati a prelevare i valori delle coordinate dei punti di nuova istituzione rispettando la procedura descritta nella circolare 2/87, in deroga, se ne autorizza il prelievo direttamente dal copione di visura, attribuendo, in tal caso, ai suddetti punti attendibilità 12.

Circolare 2/1988

Aggiornamenti cartografici per i quali è ammessa la deroga dell'assoggettamento alla nuova normativa

Per quanto riguarda l'oggetto del rilievo di aggiornamento si ribadisce che lo stesso deve essere definito e trattato secondo la normativa in oggetto, solamente per i tipi di frazionamento, mappali e particellari.

Gli aggiornamenti relativi ad immobili interrati ed in generale a tutti gli elementi che non hanno rilevanza di rappresentazione topografica (rappresentate cartograficamente a linea non continua) possono non essere soggette al trattamento con la nuova normativa.

Non rientrano, altresì, in tale applicazione gli aggiornamenti prodotti tramite modello 26 sia per la denuncia di variazione di coltura agraria che di fabbricati rurali.

In particolare per quanto attiene i tipi mappali si dispone che quelli inerenti la denuncia di sanatoria legata alla legge 47/85 possono essere redatti e gestiti secondo l'attuale fase transitoria fino al 30 giugno 1989. Per tale categoria di tipi mappali il tecnico professionista redattore dovrà indicare sul modello 3SPC gli estre-

mi della denuncia per la richiesta della concessione in sanatoria presentata al Comune di pertinenza ed in particolare il numero del modello 47/85 e/o il numero di protocollo e data di presentazione al Comune di pertinenza.

Anche i tipi mappali afferenti ampliamenti parziali di fabbricati rappresentati in mappa o solamente denunciati, possono essere redatti con la normativa vigente qualora l'ampliamento riguardi una superficie inferiore al 50% di quella esistente (originaria).

Pertanto, gli atti di aggiornamento eseguiti in deroga alla nuova normativa devono essere approvati e rappresentati in mappa secondo l'attuale prassi operativa. La loro archiviazione seguirà l'iter in appresso specificato.

Casi particolari di individuazione dell'oggetto del rilievo

Nel caso di frazionamento di particelle attinenti gli espropri per la realizzazione di nuove opere (quali strade, ferrovie, oleodotti etc.), in cui la porzione di immobile da trasferire è perfettamente riconoscibile da quella residua, l'oggetto primario è rappresentato dalla porzione di particella da trasferire.

Pertanto sia nel caso in cui la particella originaria risulti essere inferiore a 2.000 mq., sia nel caso che le particelle derivate siano inferiori a 2.000 mq., non dovrà essere richiesta la misurazione completa della particella residua e quindi la dimostrazione del frazionamento sulla base delle superfici analitiche.

Aggiornamento del copione di visura

La segnalazione su copione di visura dei vertici di particella misurati per la redazione degli atti geometrici eseguiti in conformità della nuova normativa deve essere realizzata con la prassi descritta al punto 8.8 della circolare n. 2/88. Analoga prassi deve essere osservata per quanto attiene i tipi mappali ed altri punti topografici ausiliari eventualmente rilevati al di fuori dell'oggetto del rilievo e della maglia dei punti fiduciali.

Gestione degli aggiornamenti presentati in regime di applicazione transitoria della nuova normativa

Per quanto attiene i tipi di frazionamento presentati entro il 31/12/1988, l'approvazione e gli eventuali rinnovi seguiranno l'attuale normativa a meno che, come noto, non siano intervenute variazioni geometriche che prevedono la redazione del frazionamento sul nuovo estratto di mappa. In tal caso la redazione del nuovo tipo dovrà seguire le disposizioni della circolare n. 2/88.

Il protocollo di approvazione, per i tipi presentati entro il 31/12/1988, seguirà ad esaurimento quello utilizzato nel corso del 1988, con l'avvertenza di indicare, dopo l'anno di riferimento, una lettera per distinguerli da quelli trattati meccanicamente nel corso dello stesso anno (esempio .../89A).

Quanto disposto ai punti precedenti si intende esteso anche a tutti gli altri atti di aggiornamento geometrico non ancora trattati.

Gestione del protocollo di presentazione

Ciascun atto di aggiornamento, compresi quelli redatti in deroga alla nuova normativa, deve essere comunque catalogato ed archiviato sul personal computer attraverso il protocollo di presentazione (mod. 8RC), fatta eccezione del mod. 26 che continuerà a seguire l'iter corrente.

Mentre per gli aggiornamenti redatti e gestiti secondo la nuova normativa si osservano le disposizioni già impartite con circolare n. 2/88, per quelli in deroga, la procedura meccanografica verrà limitata attualmente alle seguenti fasi:

- inserimento delle informazioni generali di tipo statistico;
- inserimento di un libretto fittizio delle misure costituito da una riga di informazione tipo 6 quale: 6 redatto secondo vecchia normativa.

Sarà cura dell'Amministrazione provvedere alla integrazione delle attuali procedure di gestione al fine di trattare, limitatamente alle informazioni statistiche successive all'approvazione, anche i tipi di cui sopra.

Gestione del protocollo di approvazione

A decorrere dall'1/1/1989 tutti gli atti di aggiornamento prodotti dall'utenza tecnica esterna devono essere catalogati ed archiviati con protocollo di approvazione univoco per tutta la provincia o nel caso di Uffici a catasto fondiario per il relativo territorio di competenza.

Ovviamente tale protocollo dovrà essere conservato manualmente, su modello tipo 12 semplificato nella compilazione e limitato alle informazioni di carattere generale (numero del tipo, comune e/o sezione censuaria, numero foglio di mappa, particella/e originarie) fino a quando non saranno collegati in rete tutti i personal computer adibiti alla gestione degli atti di aggiornamento. Successivamente detto protocollo sarà gestito in forma automatica delle procedure elaborative.

Gestione degli atti di aggiornamento che investono più fogli di mappa

Gli atti di aggiornamento interessanti porzioni di territorio ricadenti su più fogli di mappa, e presentati su unico mod. 51 dovranno essere trattati come nel seguito descritto:

- nella fase di inserimento delle informazioni statistiche dovrà essere introdotto il numero di un solo foglio di mappa e le sole particelle di aggiornamento in esso rappresentate;
- il libretto delle misure, ovviamente comprendente gli elementi del rilievo esteso a tutti i fogli interessati, dovrà essere integralmente inserito ed elaborato;
- la fase di approvazione su personal computer verrà eseguita sulla globalità del tipo. In questa fase si dovranno inserire nelle informazioni statistiche di approvazione, per solo accorgimento meccanografico, solo i numeri di particella, di nuova istituzione, relativi al foglio di mappa inserito. Per le particelle istituite relative a tutti i fogli, l'assegnazione dei numeri definitivi verrà eseguita direttamente sul modello 51 e 51 FTP.

Sarà cura dell'Amministrazione provvedere alla integrazione delle attuali procedure di gestione al fine di inserire e trattare, in modo elaborativo completo, tutti i fogli e le relative particelle interessate dall'aggiornamento.

Approvazione dei tipi

Come più volte evidenziato dalla nuova normativa, si chiarifica che discordanze di forma o disuperficie, verificate nell'ambito di oggetti di aggiornamento integralmente rilevati e che rientrano nelle tolleranze definite, possono non richiedere alcuna annotazione specifica nella relazione tecnica da parte del professionista redattore.

Nei casi in cui si eccedono tali tolleranze il tipo dovrà redigersi sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa e più specificamente in relazione a quanto stabilito nel comma 5, art. 6 del D.P.R. 650/72. In particolare la relazione tecnica dovrà giustificare le anomalie riscontrate fra situazione di fatto, di diritto e/o catastale. Sulla base delle indagini esperite e dei documenti tecnici o giuridici consultati a supporto della situazione di fatto riscontrata, il tecnico professionista redattore del tipo di aggiornamento in questione dovrà formulare e sottoscrivere le proprie osservazioni relativamente alle anomalie di cui trattasi.

Da parte dell'Ufficio dovrà eseguirsi approvazione entro i termini di legge, avviando, qualora ritenute necessarie, le attività tecniche previste all'art. 9 del citato D.P.R.

È appena il caso di ricordare, infatti, che l'attività istituzionale dell'Amministrazione è limitata all'accettazione, conservazione e pubblicazione dei documenti di aggiornamento. Le responsabilità tecnico-giuridiche inerenti la predisposizione o l'utilizzazione di tali atti investono altri soggetti ai quali tali responsabilità competono.

Il risultato del frazionamento (Mod. 51 FTP) deve essere in entrambi i casi, compilato sulla base delle superfici realmente misurate e dopo la colonna 10 dovrà indicarsi per ogni superficie trattata una sigla:

- « Sr » per le superfici afferenti particelle interamente rilevate;
- « Sn » per le superfici nominali, cioè acquisite direttamente dagli atti catastali od ottenute per differenza fra superfici nominali e superfici di cui al punto precedente.

Le superfici reali da riportare, dopo approvazione, sul modello 51 FTP saranno quelle derivanti dal calcolo di ufficio attraverso le procedure elaborative.

Fino ad attivazione del sistema informativo catastale, la conservazione delle superfici variate in relazione agli atti di aggiornamento dovrà essere eseguita sulla base di tabelle di variazione che precedono la trattazione del tipo stesso.

In particolare, qualora trattati di superfici diverse da quelle nominali ma rientranti nelle tolleranze definite, la tabella avrà come motivazione « per migliore individuazione topometrica ». Nel caso invece in cui la variazione ecceda le tolleranze di quantità significative rispetto alle dimensioni e/o alle superfici, la tabella di variazione avrà come motivazione « dimensioni e/o superfici dichiarate ma non verificate ». Tale nota potrà essere modificata in relazione ai controlli di cui all'art. 9 del citato D.P.R.

Rilascio dei documenti catastali

È appena il caso di ribadire che l'approvazione di tutti gli atti di aggiornamento, trattati secondo la nuova normativa, dovrà essere eseguita da un tecnico incaricato, individuato nella figura professionale e nella funzione amministrativa del geometra.

Anche se alcune fasi di verifica formale dell'atto possono essere demandate al personale esecutivo tecnico dell'Amministrazione, il documento finale da rilasciare dovrà contenere la firma del tecnico incaricato che, con tale atto formale, ne assume la piena responsabilità.

Si conferma che della documentazione costituente l'atto di aggiornamento è soggetta a bollo solo l'estratto di mappa e, nella stessa misura, il secondo originale.

Nell'ambito del secondo originale, per i tipi di frazionamento, si dispone che debba essere restituita la sottoindicata documentazione:

- modello 51;
- modello 51 FTP;
- schema del rilievo;
- libretto delle misure.

Per i tipi mappali, da presentare a corredo della domanda di accatastamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, sarà sufficiente restituire:

— modello 3 SPC;

— mod. 51.

Aggiornamento delle procedure elaborative

Le procedure elaborative in attivazione presso tutti i dipendenti Uffici saranno oggetto di successive affinzioni ed integrazioni in relazione alle esigenze utilizzative che attraverso l'impiego verranno a maturarsi.

Attuali discrasie, nella fase di calcolo e rispetto a quanto normato, sono state messe in evidenza nel file documentazione che accompagna la nuova versione e che comunque verranno sanate con i successivi aggiornamenti.

Si rimane in attesa di conferma di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo MARAFFI

CREDITO AGRARIO

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge Regionale 27 dicembre 1988, n. 67, (Boll. Uff. 27 dicembre, n. 146) - *Norme per l'adeguamento dei tassi d'interesse a carico dei beneficiari di operazioni creditizie agevolate ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1973, n. 45, 22 dicembre 1971, n. 61 e 12 agosto 1975, n. 57.*

LAZIO - Legge Regionale 1° agosto 1988, n. 46, (Boll. Uff. 20 agosto, n. 23) - *Sostituzione della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostituito dalla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, « Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola ».*

ENTI DI SVILUPPO

MARCHE - Legge Regionale 22 agosto 1988, n. 35, (Boll. Uff. 22 agosto, n. 100) - *Riordino dell'Ente di sviluppo delle Marche (E.S.A.M.).*

MOLISE - Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 21, (Boll. Uff. 16 settembre, n. 17) - *Intitolazione dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo.*

PROPRIETÀ CONTADINA

Legge 10 agosto 1988, n. 349 (G.U. 16 agosto, n. 191) - *Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.*

RASSEGNA IMMOBILIARE

MAURIZIO GRILLENZONI

Presentazione

Non capita sovente di disporre di informazioni quantitativamente espresse e circostanziate sui Paesi dell'Est Europa e segnatamente, sulle questioni fondiarie. Anche in occasione del V Congresso dell'Associazione Europea degli Economisti Agrari, tenuto nel 1987 in Ungheria, la documentazione distribuita su tale argomento risultò piuttosto generica, preferendo diffondersi sui programmi di sviluppo della produzione agricola e sull'espansione degli scambi commerciali tra Paesi del COMECON e Paesi membri della CEE.

Trapeleranno tuttavia, dalla conversazione con colleghi di quei Paesi, alcune informazioni sintomatiche sul nuovo corso della politica economica agraria che, ispirato (o, meglio reso possibile) dalla « perestrojka » di provenienza russa, dovrebbe consentire a taluni sistemi, ad economia pianificata centralmente, una relativa privatizzazione delle attività economiche e dell'agricoltura in particolare.

In questo contesto di positiva apertura verso l'Occidente, siamo lieti di ospitare l'articolo che il Prof. Ludwik Lipowski ha potuto redigere sul « mercato fondiario in Polonia » con la collaborazione del Prof. G. Franceschetti dell'Università di Padova. Il testo contiene solo una parte delle molteplici argomentazioni sulle quali il Prof. Lipowski si è soffermato nel corso di conferenze seminariali tenute a Padova e, quindi, a Bologna la scorsa primavera.

Il quadro tratteggiato dall'Autore è senz'altro interessante e può costituire un'utile lettura per i soci del Ce.S.E.T. che, già in questa rubrica, hanno potuto essere informati sul mercato fondiario inglese e, più recentemente, sulle tendenze comparate dei valori fondiari nei Paesi della CEE e degli Stati Uniti.

Convinti assertori dell'utilità di dare al mercato fondiario la massima trasparenza possibile, desideriamo sottolineare l'apprezzamento per il contributo che il Prof. Lipowski ha voluto offrirci - in sintonia con la nota « glasnost » - sulle tendenze evolutive del passato e di quelle più recenti relative alla questione fondiaria polacca. Ma soprattutto desideriamo esprimere al Prof. Lipowski la nostra solidarietà per la coraggiosa e - per certi aspetti - traumatizzante decisione di lasciare il Suo amato Paese, associando gli auguri sinceri affinché possa trovare al più presto, in un Paese lontano, migliori condizioni di vita e benessere interiore per sé e per la propria famiglia.